

doti degli ordini mendicanti (unicamente perchè appartenevano ad ordini mendicanti) sole lire 250, mentre il minimo delle pensioni date ai religiosi di altri ordini è di 360 lire. Questo minimo che vorrebbe applicato agli ordini mendicanti l'onorevole Errante, mi pare una cifra di stretta giustizia. Signori, facciamo quello che è politico, facciamo quello che è economico; ma facciamolo colle norme della equità e della longanimità. Anzi tanto più giova far così, perchè in materia delicata come questa, torna bene il togliere agli avversarii delle civili riforme persino il pretesto dei lamenti.

Codesti avversari del progresso sociale non credo che possano essere animati da buono spirito religioso nè consigliati da sincera morale. Essi traggono partito dalla poca nostra circospezione e dagli scarsi riguardi; e, facilmente esagerando, vengono a dirci che qui si fa una legge di spogliazione. No, l'Italia fa quel che fecero gli altri popoli, e che Roma tollerò; essa fa una legge voluta dagli interessi e diritti della società; ma bisogna che la facciamo con giustizia, e che si soffochino le indiscrete impulsioni con la prudenza dei voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.

PISANELLI. Vorrebbe il signor presidente permettere alla Commissione d'esprimere il suo voto?

PRESIDENTE. La Commissione non ha diritto di parlare quando vuole. Credo però che a risparmio di tempo e per l'ordine della discussione non convenga che parli ora. Sarà meglio, come si è praticato nella discussione della legge sui provvedimenti finanziari, lasciare che si svolgano tutti gli emendamenti proposti su questo articolo; e, quando saranno stati svolti, la Commissione risponderà a tutti con un solo discorso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Credo anch'io che questo provvedimento di salute pubblica, il quale andrà a ferire molti interessi e molte suscettibilità, debba da noi essere temperato in tutti i modi possibili. Per conseguenza alla proposta dell'onorevole mio amico Errante aggiungo quest'altra.

Si vuole dall'articolo 3 della presente legge che ai religiosi sacerdoti ed alle religiose coriste degli ordini possidenti sieno assegnate 600 lire annue, se hanno più di 60 anni; 400 lire, se hanno da 40 a 60 anni; 360 lire, se hanno meno di 40 anni. Gli onorevoli Commissari non hanno, secondo me, badato a due cose. In primo luogo non hanno badato che l'anno si compone di 365 giorni, e che per conseguenza accadrà che i frati e le monache, cui sono assegnate 360 lire, durante cinque giorni dell'anno debbano digiunare. (*S'ride*) Credo che il meno che si possa dare ad un individuo sia maschio, sia femmina, sieno venti soldi al giorno; io credo che non si possa vivere a meno. Dunque cinque giorni di digiuno sono stati inflitti dalla Commis-

sione a quella povera gente, e ciò senza tener conto del 29 febbraio, che ricorre ogni quattro anni, il che significa un giorno di nuovo digiuno straordinario ogni quattro anni. (*Rumori e risa*)

L'altra cosa strana è la seguente che, invece di accrescere la pensione secondo lo scemare degli anni, vale a dire col crescere dell'appetito, la legge ne diminuisca la cifra. Pure io non chiederò un'inversione, ma solo che il *minimum* venga fissato a 400 lire, perchè io credo che in buona coscienza non si possa dar meno di ciò a un povero diavolo di frate, o una povera diavola di monaca, che hanno passato una ventina d'anni in un chiostro, cioè senza avere imparato un mestiere, ed i quali però, nell'uscirne, non troverebbero come campare la vita. Se rimanessero invece nel chiostro, avendo la casa gratuita, e per soprappiù i benefizi risultanti dall'applicazione del principio di associazione, potrebbero vivere, ma non già fuori, siccome ho detto.

Io spero che la Camera sia per trovar giusto che il *minimum* delle pensioni venga portato a 400 lire: tanto più poi, che il sacrificio sarà leggiero, mentre renderà più agevole l'accettazione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Majorana-Calatabiano, il quale ha proposto a quest'articolo il seguente emendamento, al numero 1, primo comma: « Se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiuti... » *Segue come nell'articolo della Commissione.*

MAJORANA-CALATABIANO. Il mio intendimento si è di procurare che sia stabilito positivamente il giorno nel quale si debba computare l'età dei membri delle corporazioni soppresse per gli effetti della pensione.

Voci. Più forte! Non si sente!

MAJORANA-CALATABIANO. In tal modo sarà generalmente applicata una misura uniforme nella determinazione dei diritti di ciascuno di coloro che sono colpiti dalla presente legge.

Io non trovo, infatti, indicato il giorno nel quale gli anni 40 o 60, la diversità d'anni, insomma, si possa calcolare. E siccome, nell'articolo 7 del progetto di legge, vedo che il diritto a conseguire la pensione comincia col giorno del possesso, così mi si affaccia qualche dubbio: si vuol considerare che il diritto a ragguagliare la pensione si mostra contemporaneamente al diritto di percepirla? Allora io ci trovo l'inconveniente, che vi saranno diverse misure, secondo le diverse date del possesso nella sistemazione del diritto dei membri delle varie corporazioni. Di più, se il diritto di conseguire le pensioni si mostra col giorno dell'immissione in possesso, col giorno dell'abbandono dei chiestri, occorreranno tanti decreti di attribuzione delle pensioni, quanti sono i verbali di possesso, ciò che renderebbe complicato il lavoro della pubblica amministrazione, e differirebbe il diritto degli interessati, finchè non ne avessero avuta la liquidazione speciale.